

Diffatti, di che si tratta? Di modificare una legge preesistente emanata dalla sovranità senza la menoma ingerenza della Chiesa, e perchè le circostanze dei tempi lo comandano; ma quello è un dovere per parte del legislatore.

La sanzione penale relativamente all'osservanza delle feste trae origine dall'editto di Amedeo VIII del 17 giugno 1450, ripetuto nelle successive Costituzioni generali del Piemonte.

Queste leggi assieme a quelle sul rispetto dovuto alle chiese e simili, mentre dimostrano la singolare pietà dei sovrani che le promulgarono e dei magistrati che le consigliarono, danno però contemporaneamente a divedere qual fosse, massime nei tempi in cui vennero pubblicate, l'altezza del loro senno politico. Con queste l'autorità ecclesiastica venne avvertita che, anche in certe materie che si pretendevano allora riservate, l'autorità civile poteva emanare provvedimenti e quelli far eseguire. Chi legge con attenzione i manoscritti d'allora non giudica così leggermente quelle disposizioni come fanno taluni, che anzi si persuade che i nostri magistrati sempre amarono e rispettarono la Chiesa, ma quella Chiesa che, secondo la missione del suo fondatore, conserva fra noi la purità del Vangelo, e di quella santissima religione in cui alla fin dei conti noi troviamo esclusivamente le uniche e vere consolazioni.

Ora io suppongo che fossimo ancora sotto il regime assoluto, e domando se il Re per modificare qualche titolo delle regie Corti fosse in obbligo di ricorrere a Roma: sarebbe un'assurdità il pensarlo. E che cosa facciamo ora di più noi nelle attuali politiche ed economiche circostanze nelle quali ci troviamo, e sotto un regime di libertà?

Bando adunque ad ogni timore in via di legalità, ma ancora e più largamente in via di coscienza, giacchè Gesù Cristo ci disse che ci predicava una religione di persuasione, d'amore e di carità, e nulla più.

Sarò illuso, ma questa dimostrazione parmi non solo razionale, ma geometrica.

Andiamo avanti, mi si dice, la legge la faremo e si eseguirà ad un'epoca determinata, malgrado il dissenso di Roma a cui però avremo ricorso.

In primo luogo io comincio per chiedere se sia molto logico e dignitoso per un legislatore di riconoscere una cosa non necessaria e poi eseguirla. Ma sarà un atto rispettoso, mi si dirà, ed io con tutto l'ossequio alle opinioni altrui rispondo che pare a me una maniera singolare di cattivarsi le simpatie quella di dire: chiediamo il vostro consenso, ma se ce lo negate faremo lo stesso. (*Harità*) E se il Pontefice, dopo essersi ricorso a lui, non consente, come tutto induce a credere, allora saremo ridotti ad un bel punto.

Coloro che credono indispensabile questo consenso, ed io rispetto le opinioni loro, ci diranno: o necessario o non necessario il consenso in fatto, l'avete impetrato, vi fu negato, e noi obbediamo al Pontefice. Che cosa risponder loro se non se: ebbene, osservate la festa, noi non ve lo proibiamo: ottimamente; ma quando un padre dirà ai suoi figli: aprite quel negozio, la legge lo permette; i figli risponderanno: il Pontefice ce lo vieta, ed allora contrasti che possono esser molti e diventar serii.

Signori, siamo già abbastanza divisi, e forse per non esserci ancor abbastanza intesi; evitiamo qualunque motivo anche minimo e remoto di discordia, tanto più che siamo, a mio avviso, nella legalità ed in coscienza, procediamo francamente e con energia secondo le proprie nostre convinzioni, approviamo o rigettiamo puramente e semplicemente la legge che ci viene proposta, evitiamo per carità le così dette

mezze misure, che ben soventi hanno tristi conseguenze. (*Bene! Bravo!*)

PICCON. Signori, io ho sostenuta e votata la legge relativa alla soppressione del foro ecclesiastico, l'ho votata perchè là non si trattava d'altro se non che di rivendicare un diritto della sovranità che altra volta era stato concesso alla Sede pontificia: l'ho votata malgrado che non si avesse il consenso della Santa Sede; l'ho votata insomma, e la voterei ancora, perchè aveva la convinzione che si trattasse di cosa essenzialmente temporale e sottoposta alla potestà civile.

Dovrà egli dirsi lo stesso del progetto di legge ora sottoposto alla nostra deliberazione?

Io nol credo, o signori, e spero che mi vorrete concedere quella libertà di parola che è essenziale in tutti i Parlamenti, e massime in questo, il quale è chiamato a costituire la libertà nelle basi dello Statuto. Se la legge che vi è proposta abolisse le pene per tutte le feste indistintamente, io la crederei intempestiva e non adatta ad un popolo nuovo alla libertà ed avvezzo da lungo tempo a rispettare le cose di religione solo quando le leggi civili ne raffermine i precetti. Ma in via di principii io potrei dirvi coll'onorevole deputato Iosti: la società civile è nel suo diritto; essa ha decretate le pene contro i trasgressori delle feste, essa può abolirle; e vi aggiungerei: la Chiesa non ha poi in sostanza bisogno delle vostre pene. Essa fu grande e venerata prima che queste pene fossero sancite, ed essa lo potrà essere ancora malgrado che le pene siano abolite. Ma quando si presenta una legge, la quale abolisce le pene per alcune feste, conservandole relativamente a molte altre, allora io dico: la legge eccede i limiti del potere temporale, la legge non è conforme allo Statuto. Per provare che la legge eccede i limiti del potere temporale io non farò altro che di far mia una delle ragioni che il signor guardasigilli adduceva per sostenerla.

Esso ha asserito che la legge è essenzialmente religiosa, perchè meglio giova aver poche feste e ben osservate, anzichè di averne molte, le quali siano trasgredite.

Questo è l'argomento del quale mi prevarrò per dimostrare che si eccederebbero con siffatta legge i limiti del potere temporale. E per verità, dal momento che voi v'internate ad indagare che cosa meglio giovi o porti nocimento alla religione, e che dichiarate che la legge giovi a questa voi portate un giudizio su di una cosa di cui è giudice la Chiesa sola.

Questa sola ricevè da Dio il mandato di dichiarare agli uomini ciò che giova alla religione. Emetta lo Stato il giudizio che vuole sopra le cose temporali, ma lasci alla Chiesa il diritto di statuire e di giudicare di ciò che serve a promuovere la religione.

Sostengo pertanto che dal momento che si afferma che la legge di cui si tratta è religiosa, perchè meglio conviene conservare poche feste, ma ben osservate, da questo momento siete oltre i limiti del potere temporale.

Il principio che sia utile di aver poche feste, ma ben osservate, non v'ha dubbio che sia teoricamente vero, ed io l'ammetto. Ma il Governo potrà egli poi guarentirci che le feste, quando saranno ridotte ad un minor numero, siano per essere osservate in modo più vantaggioso alla religione? Il Governo potrà senza dubbio impedire agli artigiani di lavorare, potrà inviare e carabinieri e truppa nelle campagne onde distogliere i coltivatori dall'aratro e dalla falce; potrà far chiudere i magazzini, i caffè, le bettole; potrà ancora, se si vuole, costringere fisicamente i cittadini a stare tutta la giornata rinchiusi nella Chiesa, ma con ciò farebbe forse cosa utile alla religione? Porterebbe forse incremento alla mede-